

CONSERVATORIO "A. VIVALDI" DI ALESSANDRIA

DIPARTIMENTO DI DIDATTICA DELLA MUSICA

BIENNI ABILITANTI DI II LIVELLO

IN

EDUCAZIONE MUSICALE (A031/32)

STRUMENTO MUSICALE (A077)

PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA

REGOLAMENTO DEI CORSI 2009-11

ALLEGATO D

Regolamento didattico dei corsi di Diploma Accademico di 2° livello in Didattica della Musica e Didattica dello Strumento

CONSERVATORIO DI MUSICA "A. VIVALDI" DI ALESSANDRIA
°a. 2009-11

Regolamento interno per i Corsi Diploma Accademico di 2° livello in Didattica della Musica e Didattica Strumentale

(approvato dal Collegio dei Professori in data 26 febbraio 2004. Revisionato e approvato dal Dipartimento di Didattica della Musica in data 11 novembre 2009)

Art. 1

Definizioni e finalità

Il presente *regolamento di corso* disciplina l'insieme delle attività didattiche concernenti i nuovi corsi di 2° livello in *Didattica della Musica e Didattica dello Strumento* (di seguito *corsi*) afferenti al *Dipartimento di Didattica della Musica*. Più in particolare il regolamento disciplina:

- a. le modalità degli accessi ai *corsi sperimentali* per il conseguimento dei *Diplomi Accademici Abilitanti* per le classi di concorso A031/32 e A077
- b. gli aspetti organizzativi generali (piani di studio, loro articolazione ecc.)
- c. le modalità di svolgimento e frequenza dei relativi corsi, nonché l'acquisizione dei *Crediti Formativi Accademici Artistico-Scientifici* (di seguito *CFA*)
- d. i titoli rilasciati, la loro denominazione estesa ed abbreviata
- e. le possibili interazioni/integrazioni, mediante il sistema dei *CFA*, tra struttura ordinamentale dei vecchi corsi e quella dei nuovi corsi
- f. le strutture di sostegno, d'informazione e di orientamento dell'offerta formativa integrata
- g. il sistema di valutazione e di controllo
- h. i piani di utilizzo delle risorse complessive destinate al sostegno del sistema di formazione integrato, anche in rapporto alla stipula di apposite convenzioni

Art. 2

Corsi di Diploma Accademico di II livello di Didattica: denominazioni e strutturazione dei piani di studio

1. Ogni corso viene identificato con apposita *denominazione* (con l'indicazione anche della sua forma abbreviata) da cui prende nome il titolo finale. Il *piano di studio* di ciascun corso è redatto sulla base delle tabelle A e B allegate al DM 137/2007 e indica:
 - a. l'articolazione generale in *discipline e/o moduli*, specificandone
 - a/1. la valenza formativa mediante la classificazione in
 - *attività di base* (corsi fondamentali comuni a tutte le aree ed indirizzi)
 - *attività caratterizzanti* l'area formativa ed '*integrative*' d'indirizzo (corsi fondamentali d'area e d'indirizzo)
 - *altre attività formative*, integrative o affini, opzionali
 - a/2. la caratteristica o modalità operativa prevalente (*pratica / teorico-applicativa / esercitazione*, in forma di *laboratorio*, di *tirocinio*, *stage* , ecc.)
 - a/3. l'organizzazione didattica interna
 - attività formative *collettive* trasversali ai vari anni di corso
 - attività formative per *gruppo livello*
 - attività formative basate sul lavoro *individuale*
 - a/4. l'eventuale sotto articolazione (in seminari o moduli) e le modalità di acquisizione dei CFA stabilendo gli obblighi o meno di frequenza
 - a/5. la scansione temporale
 - *modulo* breve o *seminario* (se si svolge in un breve arco temporale condensato)
 - *semestre* (se svolto nell'arco di non oltre 12/15 settimane)
 - *annualità* (se svolte sull'intero arco dell'anno)
 - a/6. l'eventuale collocazione temporale di ciascun corso nell'arco dell'intero percorso formativo, se funzionale alla progressione della formazione, mediante la numerazione romana (ad es.: "... I", "... II" ecc.) o apposite indicazioni (ad es.: "per poter frequentare il corso X, lo studente deve avere già sostenuto positivamente l'esame del corso Y")
 - b. la quantificazione di ciascuna attività formativa (disciplina) in *ore di lezione* indicante la loro corrispondenza in *Crediti formativi accademici (CFA)*, computati nella misura di 1 credito per ogni 25 ore di *lavoro formativo* come

previsto dal *Sistema europeo di trasferimento di crediti accademici* (ECTS), di cui alla decisione 87/327/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987 CF;

c. le prove previste per l'accertamento delle competenze necessarie in ingresso (standard di qualità d'accesso) e l'eventuale sistema d'integrazione delle competenze (debiti formativi, attività formative propedeutiche ecc.) mediante appositi corsi o moduli;

d. il tipo di *prove di valutazione* previste per ciascun corso/modulo (prova d'esecuzione, d'elaborazione/composizione, scritta, orale, osservazione diretta, tesina, ecc.);

e. le modalità di svolgimento delle prove d'esame finali e le norme redazionali per l'elaborazione e la stesura della tesi finale.

2. Concorrono a formare il *piano di studi* di ogni indirizzo:
 - a. le discipline fondamentali di base afferenti all'area comune
 - b. le discipline caratterizzanti le principali aree formative articolate in indirizzi
 - c. le discipline integrative d'indirizzo
 - d. particolari attività formative per le quali si renda necessario il ricorso ad esperti esterni mediante la stipula di appositi contratti o, in caso di collaborazione con l'Università, mediante la stipula di apposite convenzioni
 - e. altre attività previste dai singoli piani di studio o comunque riconosciute valide (anche se svolte esternamente) ai fini dell'acquisizione di crediti nella misura massima in essi specificatamente indicata.

Concorrono invece a formare il *piano di studi individuale* le discipline d'obbligo indicate dal piano di studi istituzionale unitamente alle attività formative scelte dallo studente tra quelle elencate nell'apposita tabella allegata (vedi "discipline integrative attivate").

3. I *piani di studio* sono redatti dal *Consiglio di corso* e, allorché approvati dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), sono pubblicati mediante affissione all'albo (negli appositi spazi dedicati agli studenti) e nel sito Internet del Conservatorio.
4. Agli studenti è garantito il diritto di completare il percorso formativo secondo il piano di studi da essi assunto all'atto dell'immatricolazione o della compilazione del *piano individuale di studi*.

Art. 3

Requisiti di accesso ai Corsi di Diploma Accademico di 2° livello in Didattica della Musica e Didattica dello Strumento

1. Ai sensi del DM 137/2007, art. 3 comma 1, per accedere ai corsi di 1° livello sono richiesti:
 - Diploma di Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato congiunto a Diploma di Istruzione di secondo grado;
 - Diploma Accademico di primo livello conseguito nei Conservatori di Musica o negli Istituti Musicali Pareggiati, a conclusione dei corsi sperimentali di cui al D.M. 8 ottobre 2003 Prot. n. 629 ed al D.M. 8 ottobre 2003 n. 632;
 - Laurea in Musicologia e Discipline Musicali, con almeno 48 crediti nel settore scientifico disciplinare –L -Art/07, limitatamente alla classe di concorso A 31 e A 32

2. Ai sensi dello stesso articolo 3, comma 2, inoltre possono iscriversi coloro che hanno conseguito:
 - Diploma Accademico di secondo livello in Discipline Musicali autorizzato con D.M. 8 gennaio 2004, n. 1;
 - Diploma Accademico di secondo livello validato con D.M. n. 39 del 12 marzo 2007 e con D.M. n. 88 del 29 maggio 2007;
 - Diploma conseguito a conclusione del corso del precedente ordinamento di Didattica della Musica

A coloro in possesso dei diplomi elencati al punto 2) sono riconosciuti crediti formativi rapportati al corso di studi svolto in relazione al percorso formativo prescritto.

Gli studenti che hanno completato il percorso di studio per il conseguimento del Diploma Accademico sperimentale di secondo livello in *Didattica della musica ad indirizzo strumentale*, validato con D.M. n. 39 del 12 marzo 2007, e con D.M. n. 88 del 29 maggio 2007, possono essere ammessi agli esami finali di diploma dei nuovi corsi abilitanti per le rispettive classi di concorso A077 previa verifica del superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi dei nuovi corsi e con la certificazione dei crediti acquisiti, anche relativi al tirocinio. A tal fine il Consiglio di corso predispone apposite procedure di riconoscimento e certificazione dei crediti, stabilendo le modalità di espletamento delle eventuali necessarie

integrazioni derivanti dalla comparazione tra piani di studio svolti e quelli dei nuovi corsi abilitanti.

Art. 4
Modalità di accesso

1. Tutte le prove di accesso prevedono una valutazione di idoneità (o 'non idoneità') al seguito della quale viene attribuito un punteggio di merito che dà luogo ad una graduatoria per gli accessi anche sulla base dell'eventuale attribuzione di debiti formativi che dovranno essere sanati entro il primo anno di corso.
2. Per poter essere ammesso al corso, lo studente deve presentare alla segreteria del Conservatorio apposita domanda, contenente l'indicazione della classe di abilitazione per la quale intende sostenere le prove d'ingresso, corredata di:
 - a. autocertificazione del possesso dei **titoli richiesti per l'ammissione al corso** (a cui dovrà far seguito, in caso di ammissione, il deposito a norma di legge dei titoli dichiarati) nonché di quelli ritenuti idonei ai fini dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi
 - b. un sintetico **curricolo professionale ed artistico**, con l'allegata relativa documentazione attestante il curriculum stesso, mediante autocertificazione in carta semplice
 - c. attestazione del **versamento della tassa d'iscrizione per gli esami di ammissione**
3. Le prove di ammissione prevedono
 - a. **una prova scritta comune** a tutte le classi di concorso, da espletarsi entro il termine massimo di due ore, articolata in cinque risposte brevi su argomenti di carattere storico e teorico-musicale.
 - b. **una prova pratica differenziata** per ciascuna classe di concorso:
 - **per la classe di concorso A031/32**, in una esecuzione estemporanea al pianoforte di un semplice frammento musicale, dell'intonazione estemporanea con la voce di un frammento melodico e di una prova di coordinamento ritmico motorio
 - **per la classe di concorso A077**, nell'esecuzione di un programma libero della durata massima di 20 minuti e nell'accenno della lettura a prima vista di un semplice brano sul proprio strumento e al pianoforte.
 - c. **un colloquio individuale**, teso ad accertare le competenze di natura

attitudinale, culturale e motivazionale

A ciascuna delle tre prove vengono attribuiti 20 punti. E' ammesso al colloquio chi ha riportato un giudizio complessivo nella prova scritta e in quella pratica non inferiore a 24 su 40 e, comunque, non inferiore a 10 su 20, per ciascuna delle due prove.

4. La compilazione delle graduatorie di merito ha luogo sommando ai punti attribuiti alle prove di ammissione fino ad un massimo di 40 punti per le valutazioni di cui all'allegato C del decreto per così suddivisi (massimo 10 punti per ogni voce) per
 - a. diploma di conservatorio o diplomi accademico di I e di II livello, valido per l'accesso al corso
 - b. votazione media conseguita negli esami di profitto sostenuti per il conseguimento del diploma di cui al punto a)
 - c. altri titoli di studio e di ricerca
 - d. titoli di servizio della classe di concorso per la quale si chiede l'ammissione

Art. 5

Stato di "studente", tasse d'iscrizione e di frequenza, diritto allo studio, piani di studio individuali, obblighi di frequenza, iscrizioni 'fuori corso'.

1. Assume lo stato di *studente* chi, superate le prove di ammissione, risulta regolarmente iscritto a seguito del pagamento delle tasse di cui al successivo comma 2.
2. Le tasse di iscrizione e di frequenza, da corrispondere mediante versamento della 1° rata a seguito del superamento dell'esame di ammissione e secondo la tempistica indicata nel bando di ammissione, sono determinate dall'organo di gestione. Esse comprendono:
 - la tassa fissa d'iscrizione
 - il contributo di frequenza annuale differenziato a seconda dell'indirizzo
3. Entro il 1° semestre lo studente iscritto al primo anno di corso può presentare alla *Commissione per l'Orientamento Formativo* del Consiglio di corso un *piano di studi individuale* con riferimento alla sola area delle attività integrative per complessivi massimo 12 CFA, sulla base delle discipline attivate nell'anno accademico in corso e comprese nel piano annuale dell'offerta formativa dell'Istituto. La

mancata presentazione del *piano di studi individuale*, nei tempi indicati, implica l'assunzione del piano di studi istituzionalmente stabilito per il corso al quale lo studente è iscritto. Entro il termine del 1° anno di corso, lo studente ha facoltà di presentare richiesta di variazione al piano di studi, tenendo conto delle attività già svolte e del relativo computo dei crediti acquisiti.

4. Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto previsti dal piano di studi, salvo diversa specificazione per ciascuna disciplina e quanto previsto al successivo punto 5, allo studente è fatto obbligo della frequenza di almeno l'80% delle ore ufficialmente previste per ciascuna area formativa,

5. Su specifica motivata richiesta dello studente, è ammesso il riconoscimento di crediti dietro presentazione della documentazione attestante lo svolgimento di contenuti equiparabili a quelli del corso per il quale viene richiesto detto riconoscimento. La richiesta deve essere presentata all'apposita *Commissione per l'orientamento formativo* rispettivamente:

- a. entro il 10 novembre, per i corsi/moduli annuali o del 1° semestre (entro il 20 dicembre per l'a.a. 2009/10)
- b. entro il 10 febbraio, per i corsi/moduli del 2° semestre

Entro 20 giorni da tali date, la commissione è tenuta a comunicare l'esito delle richieste presentate. Laddove ritenuto necessario i crediti richiesti potranno essere concessi sulla base di specifiche prove di accertamento (pratiche, orali e/o scritte).

6. Il credito formativo accademico viene acquisito mediante:
 - a. la certificazione della frequenza o il riconoscimento di cui ai precedenti punti 4 e 5 del presente articolo
 - b. il superamento positivo delle prove di valutazione previste per ciascun modulo, secondo quanto stabilito da ogni piano di studi, mediante una valutazione espressa in trentesimi con eventuale lode.Le prove di valutazione avvengono secondo il calendario fissato annualmente.
7. L'eventuale maturazione del totale dei crediti necessari per essere ammessi all'esame finale, oltre le annualità ufficialmente previste dal piano di studi, comporta l'iscrizione *fuori corso* dello studente. In tal caso il pagamento

delle tasse d'iscrizione è dovuto fino al termine della maturazione di tutti i CFA previsti dal piano di studi con esclusione di quelli relativi all'esame di diploma.

8. È estromesso dal corso lo studente che non sia riuscito a superare uno stesso esame di profitto per tre sessioni d'esami di appello. Dietro segnalazione del *Dipartimento di Didattica della musica*, sentito il parere del Consiglio di corso, il Direttore ha altresì facoltà di estromettere dal Corso lo studente che si sia reso responsabile di:
 - reiterate inadempienze burocratiche;
 - plagio in prove d'esame scritte o nella compilazione della tesi finale;
 - comportamenti gravemente scorretti nei confronti di colleghi, del corpo docente o, comunque, del personale interno all'Istituto.
9. Il trasferimento da altri corsi aventi stessa struttura ordinamentale è consentito dietro presentazione di documentata richiesta dell'interessato e previa verifica/approvazione da parte della *Commissione per l'orientamento formativo*, cui compete anche il riconoscimento (in tutto o in parte) delle attività svolte e dei relativi crediti formativi.

Art. 6

Titoli rilasciati:

tipologia, validità, esami di profitto, esami di diploma.

1. Al termine dei corsi è rilasciato il ***diploma accademico di secondo livello*** che abilita all'insegnamento, rispettivamente, dell'***educazione musicale*** e dello ***strumento musicale*** nella scuola secondaria e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento per le corrispondenti classi di concorso, con punteggi identici a quelli attribuiti agli altri titoli che danno accesso alle medesime graduatorie. Detto diploma certifica il percorso di studi svolto secondo quanto previsto dal protocollo europeo per il trasferimento dei crediti accademici.
2. All'esame finale di diploma si è ammessi previo superamento di tutti gli esami previsti dal piano di studi e con la certificazione dei

crediti acquisiti, anche relativi al tirocinio.

3. Al fine dell'acquisizione dei relativi crediti, per ogni insegnamento è prevista una verifica o esame, effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Direttore, al cui esito viene attribuito un punteggio espresso in trentesimi. Detta Commissione, presieduta dal Direttore o da un suo delegato, è composta dal docente della disciplina e da un altro docente del corso.

In caso di mancato superamento dell'esame, lo studente può essere ammesso a sostenere la medesima prova in successivo/a appello o sessione di esame. Per ciascun corso/modulo è previsto un numero massimo complessivo di 3 appelli per ogni annualità.

4. L'esame finale avente valore di esame di Stato, consiste

- Per l'abilitazione nella classe di concorso A 31 / A 32:

- a. nella discussione di una tesi metodologica - didattica a carattere teorico-operativo, incentrata sulle attività svolte durante il tirocinio;
- b. nell'elaborazione di un progetto didattico su un tema sorteggiato tra una terna proposta dalla Commissione. Il candidato avrà a disposizione 48 ore di tempo, senza chiusura, per l'elaborazione del progetto che verrà, poi, illustrato anche mediante eventuali simulazioni e discusso con la Commissione.

- Per l'abilitazione nella classe di concorso A 77:

- a. nella discussione di una tesi metodologico-didattica a carattere teorico-operativo, incentrata sulle attività svolte durante il tirocinio;
- b. in una prova con lo strumento e in una prova di concertazione di un brano di musica di insieme assegnato dalla commissione tre ore prima.

5. Al suddetto esame finale viene attribuita una votazione espressa in trentesimi. Supera l'esame il candidato che raggiunge una votazione di almeno 18/30. Il voto complessivo di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato dal voto di ammissione all'esame finale, costituito dalla media dei voti degli esami di profitto (rapportato a 70), sommato al voto dell'esame finale.

Art. 7

Presentazione della tesi finale

1. La proposta di tesi deve essere presentata dallo studente, alla *Commissione*

per l'orientamento formativo di cui all'art. 9 comma 1, lettera c, almeno 1 mese prima della scadenza per la presentazione della *domanda di tesi*, indicando

- a. titolo e argomento della tesi, accompagnati da una sintetica illustrazione e, se possibile, da un paragrafo/capitolo di prova
- b. la proposta di relatore
- c. l'indice provvisorio della tesi (o la sua struttura di massima)
- d. la bibliografia di riferimento

La *Commissione* è tenuta ad approvare o respingere la proposta di tesi, motivandone le ragioni e con eventuali richieste d'integrazione, entro 20 giorni dalla presentazione della stessa da parte dello studente. Le eventuali integrazioni richieste dovranno essere presentate comunque non più tardi di 1 mese prima della di *consegna della tesi*.

2. Per poter sostenere l'esame finale, lo studente è tenuto a presentare alla segreteria didattica la domanda di tesi nei termini così orientativamente fissati:

	1a sessione estiva	2a sessione autunnale
<i>Presentazione proposta di tesi</i>	28 febbraio	31 maggio
<i>Domanda tesi</i>	31 marzo	30 giugno
<i>Consegna tesi</i>	31 maggio	30 settembre
<i>Discussione tesi</i>	20-30 giugno	20-30 ottobre

3. per poter consegnare la tesi lo studente deve:

- a. aver completato il percorso di tirocinio (svolgimento ore, realizzazione progetto, consegna e discussione collegiale della relazione finale)
- b. sostenuto tutti gli esami di profitto e restituire contestualmente il libretto
- c. fatto apporre la firma del relatore sul frontespizio delle tre copie della tesi che devono essere consegnate presso la segreteria didattica

4. Per la stesura della tesi lo studente deve attenersi alle apposite norme redazionali, allegate quali parte integrante del presente regolamento, nonché a quanto previsto nell'ambito delle connesse attività di tirocinio.

Art. 8
Attività di Tirocinio

1. Le attività di tirocinio si svolgono secondo quanto previsto dall'apposito *Regolamento di tirocinio* e relativo *protocollo* che sono parte integrante del presente regolamento.
2. Il tirocinio viene svolto in collaborazione con le scuole secondarie e con le Direzioni Scolastiche Regionali, anche al fine di avvalersi di supervisori e tutor, individuati tra il personale scolastico docente in posizione di semi-esonero, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
3. Il Supervisore al tirocinio affianca lo studente nella progettazione, realizzazione, verifica e valutazione delle esperienze didattiche, con funzione di “accompagnamento formativo”, curando in particolare l’inserimento del tirocinante nella scuola ospitante e contribuendo a valutare l’adeguatezza del progetto di tirocinio e la sua realizzazione, raccordando tali attività con le altre attività della scuola.
4. Ad ogni Supervisore sono affidati non più di 15 studenti della rispettiva classe di concorso (A031/32 o A077) facente capo ai diversi corsi.

Art. 9
*Commissioni degli esami di profitto e
Commissione giudicatrice per gli esami finali*

1. Le *Commissioni degli esami di profitto* sono composte:
 - dal docente della disciplina oggetto di verifica
 - da un altro docente del corso
 - dal Direttore, o da un suo delegato, che la presiede.
2. Le *Commissioni giudicatrici per l’esame finale* sono composte:
 - dal Direttore dell’Istituzione o da un suo delegato, con funzioni di presidente
 - da due docenti del corso, tra i quali il docente dell’insegnamento argomento di tesi del candidato
 - dal supervisore del tirocinio
 - da un rappresentante del Ministero dell’Università e Ricerca nominato dal Direttore e individuato tra i docenti che non abbiano fatto parte del

corpo insegnante dei corsi medesimi e per i quali non ricorrano gli elementi di incompatibilità previsti dal decreto legislativo n. 487/94.

Art. 10
Strutture di gestione didattica, di segreteria, di amministrazione e di informazione.

1. Al fine del funzionamento didattico complessivo dei corsi sono preposte le seguenti strutture e figure gestionali:
 - a. il *Dipartimento di Didattica della Musica*, cui afferiscono:
 - i cinque docenti della *Scuola di Didattica della Musica*
 - un docente di strumento già operante presso i corsi ad indirizzo didattico
 - un docente dell'area dipartimentale alla quale afferiscono le discipline pratico-teoriche trasversali ai vari corsi del attivi presso il Conservatorio;
 - b. il *Consiglio di corso*, composto da tutti i docenti di Didattica e dei docenti delle *discipline caratterizzanti* delle area d’indirizzo;
 - c. la *Commissione per l’orientamento formativo* - composta da almeno tre docenti del corso e da un supervisore al tirocinio - avente il compito di:
 - verificare, sulla base delle indicazione del *consiglio di corso*, nonché di quanto previsto all'art. 2 del presente regolamento, la corretta stesura dei piani di studi istituzionali ai fini dell'approvazione da parte dei competenti organi di valutazione e di controllo
 - sulla base delle indicazioni fornite dai singoli docenti, valutare le richieste di esonero parziale o totale dalla frequenza obbligatoria secondo quanto previsto dal presente regolamento
 - svolgere la funzione di supporto agli studenti nella definizione dei piani di studio individuali, anche in funzione delle possibili prospettive di specializzazione
 - valutare le proposte di tesi come previsto all'art. 7 del presente regolamento

d. il *Coordinatore/responsabile dei corsi* eletto tra i docenti dell'area di base o caratterizzante ad esso afferenti in seno al dipartimento.

2. la gestione della parte di segreteria didattico/amministrativa è composta da:
 - a. un apposito referente/responsabile delle segreterie studenti cui è affidato, mediante un apposito programma informatico di gestione dati, il funzionamento sul piano tecnico dei servizi di segreteria (predisposizione dei piani individuali di studio, registrazione dei crediti, delle frequenze e degli esami sostenuti ecc.)
 - b. un apposito referente/responsabile per il funzionamento della parte gestionale ed amministrativa
3. i servizi informativi e di coordinamento sono garantiti da:
 - a. la predisposizione di apposite bacheche per gli studenti
 - b. il reperimento delle informazioni mediante la loro pubblicazione periodicamente aggiornata nel sito Internet del Conservatorio
 - c. la realizzazione di banche dati interne ad uso del corpo docenti mediante accesso protetto, anche a distanza, da apposite *password*

Art. 11

Valutazione della pianificazione dell'offerta formativa

1. Oltre al vaglio già previsto attraverso i competenti organismi di programmazione e di controllo (commissioni MIUR per le autorizzazioni), l'attivazione e prosecuzione dei percorsi formativi è sottoposta alla valutazione mediante appositi strumenti di rilevazione qualitativa e quantitativa del buon andamento delle attività didattiche cui partecipano, in forma anonima, gli studenti interessati.

2. Il nucleo di valutazione interno all'Istituto è chiamato ad esprimere pareri in ordine ai risultati conseguiti sul piano didattico e della programmazione dell'offerta formativa predisponendo apposite relazioni, da presentarsi al Consiglio Accademico, sulla base delle:

- a. relazioni annuali redatte dal coordinatore responsabile dei percorsi formativi
- b. acquisizioni di dati statistici messi a disposizione dal responsabile della segreteria studenti
- c. altri strumenti di rilevazione (questionari anonimi ecc.).

Art. 12

Sistema formativo integrato: risorse e programmazione

1. I percorsi formativi costituiscono una risorsa di sistema del settore educativo. In particolare costituisce una essenziale interfaccia tra l'Alta Formazione e la formazione di base ed il mondo della Scuola e in generale.
2. L'Istituzione e il dipartimento di Didattica della Musica assumono tutte le iniziative utili al sostegno dell'integrazione tra momento della formazione iniziale e la formazione in servizio promuovendo azioni volte alla promozione dell'attività didattica, alla documentazione e alla ricerca metodologico/didattica in campo artistico, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con altre istituzioni, centri per la formazione, enti di ricerca pubblici o privati

Art. 13

Norme transitorie e finali

1. Agli studenti iscritti alla scuola di Didattica della musica, o ai corsi sperimentali di Didattica della musica, autorizzati dal Ministero, è garantito la possibilità di concludere il corso di studi secondo il precedente ordinamento di cui ai Decreti Ministeriali 13 aprile 1992 e 24 settembre 1994, nonché al Decreto Ministeriale n. 109 del 12 novembre 2004. È altresì riconosciuto il diritto al passaggio ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, del DM 137/2007, previa specifica richiesta al Consiglio di corso che provvederà, anche, al riconoscimento dei crediti relativi al percorso già svolto.

ELENCO ALLEGATI:

- A1: Piano di studi in Didattica strumentale*
- A2: Regolamento di tirocinio*
- A3: Norme redazionali*